

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GIAMPI"

STATUTO SOCIALE

CAPO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – COSTITUZIONE

E' costituita, con riferimento all' art.18 della Costituzione Italiana ed in base alla legge 11.08.1991 n.266 e alla legge regionale 7.6.1994 n.22, una Associazione senza fini di lucro, avente le finalità di un "organismo di volontariato", denominata: "Associazione di Volontariato GIAMPI" ETS.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale spontaneo e gratuito. Ai beneficiari dei servizi dell' Associazione non può essere richiesto alcun pagamento per i servizi resi.

Art.2 - SEDE

L' Associazione ha sede provvisoria in S. Gregorio di Catania in via XX Settembre n. 27. L' assemblea dei soci, con propria deliberazione, potrà aprire ovvero istituire ulteriori sedi.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro ed è ispirata ai principi di democraticità.

Essa nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di volontariato esclusivamente per fini di utilità sociale attraverso le prestazioni personali volontarie e gratuite rese dai propri aderenti nei confronti di giovani ed anziani, portatori di handicap, categorie sociali e soggetti esposti a fenomeni di devianze, tossicodipendenti, gruppi sociali o singoli soggetti inseriti nei c.d. quartieri a rischio della città di Catania e del suo comprensorio e nei confronti di tutti quei settori, o singoli componenti, della popolazione cittadina e dell'area metropolitana che necessitano di forme di assistenza per il loro inserimento nel contesto civile nelle attività produttive e al fine di favorirne il progresso sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale ai sensi dell'art 5 lettera a) del Codice del Terzo Settore interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

sc

sc

sc

Per tali fini solidaristici l'attività dell'Associazione e dei suoi aderenti si esplicherà nei seguenti settori :

1. Arti figurative e mimiche, cinema e spettacoli teatrali, mostre, musica e balletto etc. ;
2. Attività sportive agonistiche e non e ricreative in genere;
3. Istituzione di biblioteche, videoteche, emeroteche, ludoteche, etc. ;
4. Attività di assistenza ed accoglienza, istituzioni di consultori e di centri di assistenza psico-fisica e neuromotoria. L'associazione non ha lo scopo di lucro e si avvale di una organizzazione ispirata ai principi di democraticità.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale , nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi coopera e collabora con gli analoghi organismi di Enti ed Istituzioni della Regione Siciliana e di altre Regioni italiane, dello Stato Italiano e di altri Paesi ed organismi internazionali e può associarsi alle Istituzioni stesse. L'associazione persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) L'organizzazione di convegni, congressi, simposi e corsi di specializzazione e aggiornamento, nonché l'istituzione di premi e di borse di studio e l'attuazione di ogni altra iniziativa tendente a diffondere, sviluppare e favorire gli scopi solidaristici della propria attività;
- b) L'adesione e la collaborazione alle iniziative di cui alla lettera precedente promosse da altri Istituti ed Enti aventi analoghe finalità;
- c) La promozione e la diffusione dei propri scopi solidaristici attraverso l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di studio e ricerca;
- d) La pubblicazione dei risultati delle ricerche e degli studi promossi, nonché di opere e contributi di studiosi italiani e stranieri nel campo delle attività promosse dall'associazione;
- e) Il compimento di ogni altra iniziativa intesa a diffondere i principi della solidarietà sociale ed a sostenere, potenziare e facilitare le iniziative di istituti, enti o soggetti privati impegnati nel settore del volontariato.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento degli obiettori di coscienza in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Art.4 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Art.5 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) L' Assemblea dei Soci;
- b) Il consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.
- e) Revisore legale.

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali ed esse sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell' interesse della associazione.

Art.6 - ASSEMBLEA

L' Assemblea generale dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell' Associazione, regola la vita associativa, è composta da soci fondatori e soci effettivi che hanno il diritto di voto deliberativo, nonché dai soci sostenitori con diritto di voto consuntivo.

Art.7 – CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo comunicazione scritta diretta ad ogni socio, o mediante affissione dell' avviso di convocazione nella Sede Sociale , almeno 15 giorni prima dell' adunanza.

L' avviso deve contenere: sede, data ed ora e l' elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione.

L' Assemblea puo' essere convocata, oltre che dal Consiglio direttivo, che per richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell' art.20 C.C.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE DELL' ASSEMBLEA

Possono prendere parte alle Assemblee dell' Associazione tutti i soci a condizione che siano in regola con il versamento della quota annua che non risultino colpiti da sanzioni disciplinari ancora in corso di esecuzione.

La partecipazione del socio all' Assemblea è strettamente personale; tutti i soci hanno diritto ad un voto ed è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci avanti diritto al voto; ciascun socio può essere portatore di sole 2 deleghe.

Art.9 – COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA

Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci.

Trascorsa un' ora dalla prima convocazione, le Assemblee saranno singolarmente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento alle assemblee: egli regola la discussione, controlla l' esito delle votazioni e ne proclama il risultato.

Dalle riunioni dell' Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA

Sono compiti dell' Assemblea dei Soci:

- 
- a) Deliberare sull' indirizzo generale dell' attività e sulla gestione dell' Associazione;
 - b) Deliberare ed approvare il Bilancio preventivo e quello consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale;
 - c) Deliberare la quota associativa annuale dei soci sostenitori;
 - d) Nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
 - e) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ovvero i soci riterranno opportuno sottoporre;
 - f) Deliberare le modifiche statutarie;
 - g) Approvare il regolamento per il funzionamento dell' associazione e deliberare su eventuali modifiche;
 - h) Deliberare in ordine ai ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti di radiazione e del Consiglio direttivo;
 - i) Deliberare sullo scioglimento della associazione.
- 
- 
- 

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.11 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Le delibere dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, ad eccezione di quelle riguardanti lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo art 28, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti). L'approvazione del bilancio consecutivo e di quello preventivo deve avvenire con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le delibere sono rese note agli associati con l'affissione nella sede sociale per un tempo non inferiore a giorni 30 decorrente dalla delibera.

E' consentito agli associati, in qualunque momento, consultare i libri dell'Associazione.

Art.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. Il consiglio direttivo nomina un segretario-tesoriere. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In via straordinaria si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e delle riunioni è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili e l'incarico è prestato gratuitamente per cui nessun compenso sarà dovuto a tali membri.

ART .13- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo :

- a) Cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;

sl

g

- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) predispone e redige i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce annualmente le quote associative che i soci fondatori ed effettivi debbono versare e le relative modalità;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- g) convoca l'Assemblea dei soci;
- h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente è rieleggibile.

ART. 15 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione l'assemblea nomina il collegio dei Revisori che è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, di cui tre effettivi e due supplenti, e dura in carica due anni. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione del bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociali e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 17 – REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel

caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

CAPO III

SOCI

ART. 18 – SOCI

L' Associazione è aperta a tutte le persone e riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci maggiori d'età hanno uguali poteri, diritto di voto (per i maggiori di età) e responsabilità sociali, confluiscono le assemblee dell' Associazione e godono dell' elettorato attivo e passivo.

L' adesione all' associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L' Associazione è aperta a tutte le persone senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, di opinione o di appartenenza politica .

I soci in numero indeterminato, sono suddivisi in:

- a) SOCI FONDATORI – Sono i soci che hanno costituito l' Associazione; essi soci si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito e costante. La qualifica di "socio fondatore" non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti a soci effettivi.
- b) SOCI EFFETTIVI – Sono i Soci che abbiano domandato di far parte dell' associazione, nel corso della sua esistenza, la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo; essi soci si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo, gratuito e costante.
- c) SOCI SOSTENITORI – Sono tutti i soci che entrano a far parte dell' Associazione dopo la sua Costituzione e che si impegnano a condividerne e sostenerne gli scopi e le attività pur non potendo garantire prestazioni costanti .
- d) Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all' atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire di tutti i servizi che l' Associazione offre, di partecipare alle attività che sono promosse dall' Associazione stessa e di contribuire costruttivamente al raggiungimento degli scopi associativi.

Per l' attività prestata dai soci fondatori e da quelli effettivi non è prevista alcuna forma di compenso; sono ammessi eventuali rimborsi delle spese effettivamente



SL

SG

SL

sostenute dai soci fondatori e da quelli effettivi per lo svolgimento delle attività associative, purché adeguatamente documentate, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota il cui ammontare è stabilito annualmente dall' Assemblea dei soci.

I soci che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia per le organizzazioni di volontariato.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione.

ART.19 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l' ammissione all' Associazione occorre:

- a) Presentare domanda alla segreteria dell' Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) Accettare le norme del presente Statuto.

L' ammissione a Socio è subordinata all' accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale deciderà tenuto conto della qualità morale della persona, della sua piena adesione allo spirito del presente Statuto e della sua attitudine rispetto alle attività svolte dall' Associazione.

L' ammissione del socio è altresì subordinata al pagamento della quota associativa.

L' ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di domande di ammissione a Socio di minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall' esercente la potestà peritale.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine di giorni sessanta decorrente dal ricevimento della domanda, la stessa si intenderà respinta.

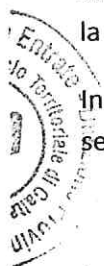
ART.20 – DIRITTI DEI SOCI

La qualità di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell' apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell' Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti od Organismi sportivi nazionali ai quali l' Associazione aderisce od è affiliata.

ART.21 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all' Associazione:

- a) Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio direttivo;



SE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) Per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Per radiazione, deliberata dal Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall' Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

Il socio radiato potrà proporre ricorso, avverso il provvedimento di radiazione, all' Assemblea dei soci.

A carico dei soci possono essere adottati i provvedimenti di Ammonizione e Sospensione.

CAPO IV

PATRIMONIO-BILANCIO-ESERCIZIO SOCIALE-LIBRI

ART.22 – PATRIMONIO

Le risorse economiche dell' Associazione necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività sono tratte a :

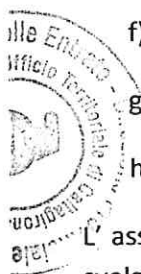
- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) b) contributi di e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

L' associazione potrà acquistare beni mobili registrati e immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Potrà inoltre, in deroga agli art.600 e 786 del Cod. Civ., accettare donazioni e, con beneficio d' inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall' atto costitutivo e dal presente Statuto.

L' Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

ART.23 – BILANCIO

Il bilancio dell' Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio di ogni anno.



gl

[Signature]

[Signature]

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l' esercizio annuale successivo.

Il bilancio viene redatto ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Il bilancio sia consuntivo che preventivo è elaborato e redatto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall' Assemblea dei soci.

Copia del bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati a cura del Consiglio Direttivo presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la seduta dell' assemblea convocata per l' approvazione.

I bilanci consultivo e preventivo potranno essere consultati da ogni associato.

ART.24 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali e finanziari iniziano il 1° Gennaio e terminano al 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo convoca l' Assemblea dei soci per sottoporre all' approvazione il bilancio preventivo e consultivo ed il conto economico.

ART.25 – LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, L' Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, del consiglio direttivo ed il libro dei soci.

ART.26 – REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiranno alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dovranno essere reinvestiti nell' ambito delle finalità di cui all' art.3 del presente Statuto.

E' pertanto vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E VERTENZE

ART.27 – SETTORI E SEZIONI

L' associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa e culturale disciplinati da specifici Regolamenti organici.



Sl

SB.

Q

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Lo scioglimento potrà essere deliberato anche a seguito dell'impossibilità del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

ART.30 – RESIDUI ATTIVI

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d. Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

ART.31 – NORMA FINALE

Ove non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (d lgs n 117 del 2017) del codice civile e delle norme vigenti in materia. Qualunque clausola dello Statuto che si ponesse in contrasto con la normativa in materia di Enti del Terzo Settore deve intendersi da questa sostituita.

Il Consiglio Direttivo

Fabrizio Giuffrida

Antonio Giuffrida

Salvatore Catania

